



CIRCOLARE n.11/2026/SPI

Attività non soggette alla Legge n.75/2023 e relativi decreti delegati attuativi. Criteri di progettazione antincendio dei luoghi di lavoro (Legge n.31/1998).

Visto l'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 "*Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro*" che stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare le misure necessarie in materia di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori, in proporzione alla natura delle attività e alle dimensioni dell'impresa o dello stabilimento, tenendo conto della eventuale presenza di persone esterne;

Vista la Legge 2 maggio 2023 n.75 "*Legge sulla prevenzione incendi*" e il relativo Decreto Delegato 3 novembre 2023 n.158 "*Norme attuative della Legge 2 maggio 2023 n.75 – Legge sulla prevenzione incendi*", come novellato dal Decreto Delegato 27 aprile 2026 n.56;

Viste le proprie precedenti circolari n.6/2024 del 24 ottobre 2024, prot. n. 00099023, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza antincendio e di gestione dell'emergenza nelle attività non soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui alla Legge n.75/2023 e al Decreto Delegato n.158/2023*", e n.7/2024 del 7 novembre 2024, prot. n. 00103268, ad oggetto "*Parziale rettifica della circolare n.6/2024 del 24 ottobre 2024*", e ad integrazione delle stesse;

Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute da professionisti del settore ed operatori di realtà economiche di attività esistenti nel nostro territorio non soggette alla Legge n.75/2023 e relativi decreti delegati e dovendo tener conto di quanto già in precedenza realizzato;

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.21 e dell'articolo 23-bis, comma 4 del citato Decreto Delegato n.158/2023;

Io scrivente Servizio, adotta la presente circolare attuativa delle disposizioni di cui alle precitate Circolari n.6/2024 e n.7/2024 per i luoghi di lavoro già esistenti all'entrata in vigore della Legge n.75/2023 ma non soggetti alla predetta legge.

Premessa

Nel corso dell'applicazione delle Circolari n.6 e n.7 dell'anno 2024 sono emerse diverse richieste di chiarimento e di indirizzo delle stesse da parte di professionisti del settore e di attività economiche. Di fatto la nuova normativa di prevenzione incendi ha senz'altro comportato un forte impatto nel territorio sammarinese ma anche favorito un importante sviluppo ed accrescimento della cultura della sicurezza antincendio, pertanto, nel tenere debitamente conto delle esigenze delle attività e al fine di bilanciare i diversi interessi coinvolti, si è ritenuto opportuno differenziare il regime applicabile alle attività già esistenti ed operative alla data di entrata in vigore della Legge 2 maggio 2023 n.75 (8 agosto 2023) rispetto a quello previsto per le attività avviate successivamente. Le attività in oggetto non sono soggette alla disciplina prevista dalla Legge n.75/2023 e dai relativi decreti delegati, trovando invece applicazione le disposizioni contenute nella Legge n.31/1998.



Luoghi di lavoro: definizione

In primo luogo, fermo restando la normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, si ritiene importante definire i "luoghi di lavoro", unicamente ai fini dell'applicazione delle norme di prevenzione incendi, quali luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Sono esclusi:

- a) i mezzi di trasporto;
- b) i cantieri temporanei o mobili;
- c) le industrie estrattive.

Adeguamento alle disposizioni previste dalla Circolare n.6/2024 per i luoghi di lavoro esistenti

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della Legge 2 maggio 2023 n.75 (8 agosto 2023) ubicati in attività non soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi così come individuate nella legge sopra richiamata e non dotate di specifica *regola tecnica di prevenzione incendi* (RTV) applicabile ad una specifica attività o a particolari ambiti della stessa, è data l'opportunità di applicare i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio previsti dal cosiddetto "Decreto Minicodice" (Allegato I al D.M. 3 settembre 2021) anche qualora non vi siano le caratteristiche rispondenti al suo campo di applicazione individuati al punto 2 della circolare n.6/2024. Per tali luoghi di lavoro, l'adeguamento alle disposizioni previste dal punto 4 della circolare n.6/2024 è attuato in esito alla rielaborazione della valutazione del rischio di incendio secondo le modalità di cui al punto 3 della precitata circolare in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

<i>Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per l'adeguamento dei luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della Legge n.75/2023 ed in caso di modifiche/ampliamenti degli stessi</i>			
Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio	Norma di riferimento	Normativa per la progettazione antincendio	
con i requisiti di cui al punto 2 della Circolare n.6/2024	<i>Legge n.31/1998 e s.m.i.</i>	<i>Senza RTV</i>	<i>Decreto Minicodice o Codice di prevenzione incendi</i>
		<i>Con RTV</i>	<i>Regola tecnica o Codice di prevenzione incendi</i>
senza i requisiti di cui al punto 2 della Circolare n.6/2024	<i>Legge n.31/1998 e s.m.i.</i>	<i>Senza RTV</i>	<i>Decreto Minicodice o Codice di prevenzione incendi</i>
		<i>Con RTV</i>	<i>Regola tecnica o Codice di prevenzione incendi</i>

Nota: Le norme tecniche di cui all'allegato 1 del DM 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) e successive modifiche ed integrazioni possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio per i luoghi di lavoro esistenti nel caso in cui per l'attività sia applicabile il regime del "doppio binario" (es. alberghi, scuole, uffici, ecc.).



Adeguamento delle attività in luoghi di lavoro avviate successivamente all'entrata in vigore della Legge n.75/2023

Per i luoghi di lavoro avviati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 2 maggio 2023 n.75 (8 agosto 2023), ubicati in attività non soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi così come individuate nella legge sopra richiamata e non dotate di specifica *regola tecnica di prevenzione incendi* (RTV) applicabile ad una specifica attività o a particolari ambiti della stessa, si applicano le disposizioni di cui al punto 4 della Circolare n.6/2024, come modificata dalla Circolare n.7/2024, secondo i requisiti rispondenti al campo di applicazione del punto 2 della predetta circolare.

Criteria di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i nuovi luoghi di lavoro dopo l'entrata in vigore della Legge n.75/2023 ed in caso di modifiche/ampliamenti degli stessi			
Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio	Norma di riferimento	Normativa per la progettazione antincendio	
con i requisiti di cui al punto 2 della Circolare n.6/2024	<i>Legge n.31/1998 e s.m.i.</i>	<i>Senza RTV</i>	<i>Decreto Minicodice o Codice di prevenzione incendi</i>
		<i>Con RTV</i>	<i>Regola tecnica tradizionale o Codice di prevenzione incendi</i>
senza i requisiti di cui al punto 2 della Circolare n.6/2024	<i>Legge n.31/1998 e s.m.i.</i>	<i>Senza RTV</i>	<i>Codice di prevenzione incendi</i>
		<i>Con RTV</i>	<i>Regola tecnica tradizionale o Codice di prevenzione incendi</i>

Nota: Le norme tecniche di cui all'allegato 1 del DM 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) e successive modifiche ed integrazioni possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio per i luoghi di lavoro esistenti nel caso in cui per l'attività sia applicabile il regime del "doppio binario" (es. alberghi, scuole, uffici, ecc.).

Per ulteriori informazioni o richieste di supporto, è possibile contattare il Servizio Prevenzione Incendi al numero 0549 887082 oppure all'indirizzo e-mail spi@pa.sm.

San Marino, 10 giugno 2026/1725 d.f.R

dott. Fabrizio Marcucci
Esperto Tecnico SPI

ing. Pietro Falcioni
Capo della Protezione Civile